



Moro dott.ssa Stefania
▼ Consulente
del Lavoro

Via Monte Pavione, 1/A
32032 Feltre (Belluno)
Tel. 0439 80991 - 847612
Fax 0439 89834
C.F. MRO SFN 65A65 D530U
P. Iva 0085065 025 0

Circolare Informativa Anno 2023

Spett.li Clienti

Loro Sedi

Oggetto: **Legge di Bilancio anno 2023**

Si riassumono brevemente le principali disposizioni della Legge di Bilancio che riguardano la gestione e l'amministrazione del personale per l'anno 2023.

Incentivo under 36

Con il comma 297, la Legge di Bilancio 2023 estende alle **assunzioni a tempo indeterminato**, nonché alle **trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato**, effettuate **dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023**, di **soggetti che non hanno compiuto il 36° anno di età**, e non hanno **mai avuto un'occupazione a tempo indeterminato** con il medesimo datore di o altro datore di lavoro, nel corso dell'intera vita lavorativa, **l'esonero contributivo totale** già previsto per le assunzioni dei medesimi soggetti effettuate nel biennio 2021-2022.

L'esonero spetta:

- nella misura del **100% dei contributi previdenziali** dovuti dal datore di lavoro privato (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL) e nel **limite massimo** di importo pari a **8.000 euro annui**, riparametrati e applicati su base mensile;
- per un periodo massimo di **36 mesi**, elevato a **48 mesi** per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni **Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna**.

N.B. L'esonero in parola è **subordinato all'autorizzazione della Commissione Europea** e alle istruzioni dell'Inps.

Incentivo donne svantaggiate

Con il comma 298, invece, la legge in esame estende alle **assunzioni** effettuate **dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023** di **donne cd. "svantaggiate"**, l'esonero contributivo totale già previsto per le assunzioni effettuate nel biennio 2021-2022.

L'esonero in trattazione sarà riconosciuto **per le assunzioni a tempo determinato, a tempo indeterminato**, nonché **per le trasformazioni a tempo indeterminato** di un rapporto precedentemente agevolato, effettuate **dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023**, di donne che si trovano in **una delle seguenti condizioni**:

- **donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi**;
- **donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi**;

- donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi
- **donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.**

Ricorrendo le condizioni soggettive della lavoratrice, l'esonero spetta:

- **100% dei contributi previdenziali** dovuti dal datore di lavoro privato (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL) e nel **limite massimo** di importo pari a **8.000 euro annui**, riparametrati e applicati su base mensile;
- per un periodo massimo di **12 mesi in caso di contratto a tempo determinato** (ovvero la minor durata del rapporto) e di **18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato**

N.B. L'esonero in parola è **subordinato all'autorizzazione della Commissione Europea** e alle istruzioni dell'Inps.

Incentivo assunzione percettori reddito di cittadinanza

Viene introdotto un **nuovo esonero contributivo** a favore dei **datori di lavoro privati** che nel corso del 2023 assumono con **contratto di lavoro a tempo indeterminato** **beneficiari del reddito di cittadinanza**.

Il nuovo incentivo si sostanzia in un **esonero** dal versamento del **100%** dei **contributi previdenziali** a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, ed è riconosciuto:

- per un periodo massimo di **dodici mesi** e nel limite massimo di importo pari a **8.000 euro su base annua**, riparametrato e applicato su base mensile;
- per le **assunzioni a tempo indeterminato**, ovvero le **trasformazioni** dei contratti a tempo determinato **in contratti a tempo indeterminato**, purché avvenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico

N.B. L'esonero in parola è **subordinato all'autorizzazione della Commissione Europea** e alle istruzioni dell'Inps.

Riduzione dell'imposta sostitutiva applicabile ai premi

L'articolo 1 della Legge di Bilancio 2023 **riduce** dal 10% al 5% **l'aliquota dell'imposta sostitutiva** per i **premi di produttività** erogati nell'anno.

Tale riduzione si applica :

- **sui premi di risultato** di ammontare variabile la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché
- **sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa**, entro il limite di **3.000 euro** (**4.000 euro** se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro).

Tale misura trova applicazione per il **settore privato** e con riferimento ai **titolari di reddito di lavoro dipendente** di importo **non superiore**, nell'anno precedente quello di percezione, a **80.000 euro**.

N.B. si ricorda che i premi di produttività soggetti a detassazione sono i premi di risultato erogati in base ad accordi di secondo livello , siglati con i sindacati , nel rispetto della complessità dei requisiti previsti dall'Agenzia delle Entrate e registrati presso un apposito portale.

Esonero contributivo Ivs lavoratori dipendenti

Viene reintrodotta , per i periodi di paga **dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023**, l'esonero sull'aliquota dei **contributi previdenziali** per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (**IVS**) dovuta dai **lavoratori dipendenti** del settore pubblico e privato, ad esclusione dei lavoratori domestici. con la seguente riformulazione:

- Esonero pari al **3%**, se la **retribuzione imponibile non eccede** l'importo mensile di **1.923 euro**, ovvero
- Esonero pari al **2%**, se la **retribuzione imponibile** mensile è **superiore a 1.923 euro e non eccede** l'importo di **2.692 euro**

Circa la riduzione contributiva in parola, è confermata l'applicabilità della stessa anche sulla 13ma mensilità.

N.B. Si attendono ora le indicazioni dell'INPS per la piena operatività della misura .

Congedo parentale

La Legge di Bilancio 2023 prevede un **incremento** della misura dell'**indennità** per **congedo parentale**, commisurata sulla retribuzione, dal 30 **all'80%**

- in **alternativa tra i genitori**, in base alla modifica operata dalla Camera dei deputati, a differenza di quanto previsto dalle prime anticipazioni del Disegno di Legge che la delimitava con esclusivo riferimento alla madre lavoratrice dipendente,
- per la **durata massima di un mese** (poiché i congedi parentali sono fruibili in forma frazionata, anche per un complesso di periodi, purché non superiori ad un mese),
- da usufruire **entro il sesto anno** di vita del bambino ovvero entro il sesto anno dall'ingresso in famiglia del minore, nel caso di adozione o affidamento.

Disciplina prestazioni occasionali (PrestO)

La Legge di Bilancio 2023 interviene con riferimento ai contratti PrestO ,(ex voucher cartacei) apportando alcune modifiche alla disciplina delle prestazioni accessorie rese nei confronti delle imprese ed in particolare per il settore dell'intrattenimento, discoteche e sale da ballo.

Importo erogabile

Resta **fermo a 5 mila euro il compenso massimo** che può essere **percepito da ciascun prestatore** nel corso dell'anno civile, mentre si alza ad euro 10.000 l'importo di compensi che il datore di lavoro può erogare in un anno alla totalità dei lavoratori impiegati.

Requisiti soggettivi dell'utilizzatore

Posso fare ricorso al le prestazioni occasionali le aziende che hanno alle proprie dipendenze **fino a 10 lavoratori** subordinati a tempo indeterminato.

Quota 103

La Legge di Bilancio 2023 introduce, in via **sperimentale**, per il **2023**, un'ulteriore ipotesi di pensionamento anticipato, denominata **pensione anticipata flessibile** che si aggiunge, quindi, come **possibilità alternativa** a quelle vigenti.

A tale trattamento si può accedere al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno **62 anni** e di un'**anzianità contributiva** di almeno **41 anni** (cd. Quota 103).

Al fine del conseguimento del requisito contributivo, è previsto che i **periodi assicurativi** maturati nelle **diverse gestioni pensionistiche INPS** possano essere **cumulabili gratuitamente**.

La successiva liquidazione, in base agli ordinari criteri di calcolo, ha luogo a decorrere dal mese in cui si avrebbe diritto al trattamento in base alla disciplina della pensione di vecchiaia, quindi, salvi casi specifici, dal mese successivo al compimento di 67 anni.

Si ritiene utile evidenziare, in particolare, che il trattamento liquidato, fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, **non è cumulabile** con i **redditi da lavoro dipendente o autonomo**, ad eccezione di quelli derivanti da **lavoro autonomo occasionale**, cumulabili nel limite di **5.000 euro lordi annui**.

Incentivo alla prosecuzione dell'attività lavorativa

Viene previsto un incentivo per i **lavoratori dipendenti** che, pur avendo raggiunto entro il 31 dicembre 2023 i **requisiti** per il trattamento pensionistico anticipato (cd. **Quota 103**), decidano di **rimanere in servizio**.

Il riconoscimento del beneficio non è automatico in quanto è l'interessato a dover decidere se fruirne o meno. È prevista, infatti, in capo al dipendente, la **facoltà di scelta** tra:

- continuare a versare la quota di contributi a suo carico dovuti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in modo da aumentare l'importo della pensione futura;
- godere dell'incentivo, rinunciando, ai fini pensionistici, all'accredito contributivo della quota a proprio carico, in relazione al periodo interessato da tale opzione, e ricevere direttamente, in busta paga, il valore della quota stessa.

N.B. La norma demanda ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità attuative

Si rinnova la disponibilità ad approfondire le singole tematiche illustrate.

Cordiali saluti

Studio di Consulenza del Lavoro

Moro dott.ssa Stefania

Feltre, 02.01.2023